



N. 00434/2007 REG.ORD.

N. 00479/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 479 del 2007, proposto da:  
xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Berardi, con domicilio eletto presso Giovanni Fiorella, in Campobasso, via Gorizia, n.1;

contro

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro p. t., l'Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia, nonché l'Istituto Comprensivo Molise Altissimo di Carovilli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto del 20/07/07, prot.5482, con cui, per l'anno scolastico 2007/2008 al nominato minore xxxxx, portatore di handicap, frequentante la 1<sup>a</sup> classe della scuola primaria di Carovilli, sono state assegnate soltanto 12 ore di sostegno settimanali, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Istituto Comprensivo Molise Altissimo di Carovilli;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'assegnazione di 12 ore di sostegno, rispetto alle 24 assegnabili, non appare coerente, stando a una prima disamina, con il quadro di diagnosi funzionale e con la necessità di interventi precoci e di prevenzione nelle classi iniziali di istruzione, in considerazione della gravità dell'handicap dell'alunno;

P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l'intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO